

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

Pubblicato in
Amministrazione
Trasparente in
data 06.06.2018

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	1048
Data del provvedimento	04-06-2018
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Procedura aperta per l'affidamento dei "lavori di demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l'ex Presidio Ospedaliero Misericordia e Dolce di Prato – Provvedimento di esclusione.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	BRAGANTI MASSIMO a.i.
Struttura	SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Direttore della Struttura	BRAGANTI MASSIMO a.i.
Responsabile del procedimento	CARLINI ESTERINA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di pubblicazione	Integrale	Parziale
-----------------------------------	-----------	----------

“documento firmato digitalmente”

Preso atto della nota del 01.06.2018, trasmessa dal Presidente della Commissione giudicatrice della gara di cui trattasi, depositata agli atti d'Ufficio, dalla quale risulta che, nella seduta pubblica di gara espletata nello stesso giorno, la Commissione giudicatrice

a) ha comunicato che, “nella seduta riservata del 17.05.18, nel corso dell’esame della documentazione presentata dai concorrenti per la valutazione del criterio: **D “Organizzazione del lavoro”, ha rilevato**, relativamente alla documentazione presentata dal concorrente R.T.I. costituito da: IDEA S.R.L. CON SOCIO UNICO (mandatario), VARVARITO LAVORI S.R.L. (mandante), EUREKA S.r.l. (mandante), quanto segue:

1. nell’elaborato grafico, Tav. D.2 “Ottimizzazione tempi di esecuzione- riciclaggio rifiuti ottenuti dalle demolizioni”, allegato alla Relazione tecnica del criterio “D”, è stata indicata una proposta di riduzione dei tempi dell’appalto, costituita da un crono programma dei lavori dal quale si rileva in quanti giorni il concorrente propone di ultimare i lavori. Nell’elaborato grafico citato, tale cronoprogramma è sovrapposto con quello del progetto esecutivo e dal loro confronto si rileva qual è la riduzione in giorni proposta dal concorrente del tempo utile per l’esecuzione dei lavori, rispetto al termine posto a base di gara;
2. nella relazione tecnica del suesposto concorrente, relativa al criterio “D”, in merito alla proposta di riduzione dei tempi di esecuzione (punto D3), si rimanda esplicitamente all’elaborato grafico D.2 di cui al precedente punto 1.”

b) ha deliberato l’esclusione del concorrente per le motivazioni di seguito riportate:

- visto il disciplinare di gara che:

- o al paragrafo 6.4 B) Documentazione tecnica, sub B.1) Offerta Tecnica, prevede che nessun elemento di costo riconducibile all’offerta economica presentata, pena l’esclusione dalla gara, deve essere contenuto nella documentazione dell’Offerta tecnica;
- o al paragrafo 6.5 - C) Documentazione Economica – sub C.1, Offerta Economica, prevede che l’offerta economica è determinata mediante il prezzo e la riduzione percentuale unica da applicarsi al termine utile per l’esecuzione dei lavori indicato al punto 1.8 dello stesso disciplinare;

- considerato che in data 16/02/2018

- è stato pubblicato sul sito START il seguente quesito:

“Fra i criteri di offerta economica risulta anche il fattore tempo, ossia la riduzione del tempo di attività dei lavori in oggetto rispetto alle previsioni di gara. Parimenti, nel punto D di offerta tecnica, si esplicita che il concorrente dovrà relazionare l’organizzazione dei lavori con particolare riferimento, fra le altre cose, alla ottimizzazione dei tempi di esecuzione. A tal proposito, si richiede se l’esplicito riferimento dei tempi di esecuzione previsti ed offerti dal concorrente, qualora inseriti nella relazione D, costituiscano motivo di esclusione poiché richiamati in “offerta economica”

- al quale è stato risposto come segue:

“In merito ai quesiti formulati da codesta impresa, sentito il Responsabile Unico del procedimento, si comunica quanto segue:

2. al paragrafo 4.2 lettera D del disciplinare di gara, si chiede al concorrente di illustrare le modalità di organizzazione delle fasi di lavorazioni e le modalità di ottimizzazione dei tempi di esecuzione e delle attività di riciclaggio dei rifiuti di demolizione, senza indicare alcun dato quantitativo. La riduzione percentuale unica da applicarsi al termine fissato al paragrafo 1, punto sub 1.8, del disciplinare di gara, non superiore al 20%, deve essere indicata nell’offerta economica, come previsto nel paragrafo 6.5 lettera C.1), punto 2. dello stesso disciplinare.”

Dopo aver sospeso le operazioni di gara in seduta riservata, acquisiti i pareri in data data 23.05.2018 e 25.05.2018, rispettivamente, del Direttore ad interim della S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo e del Responsabile Unico del Procedimento, facendo proprie le considerazioni in essi contenute, che di seguito si trascrivono:

“per consolidata giurisprudenza, nelle procedure indette per l’aggiudicazione di appalti pubblici sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice è tenuta a valutare, prima, i profili tecnici delle offerte, soggetti a valutazioni discrezionali e, solo successivamente, i profili di natura economica (che, nel nostro caso sono costituiti dal prezzo e dal tempo), soggetti ad un automatismo di valutazione, come indicato nel disciplinare di gara ai paragrafi 6.4, punto sub B – Documentazione Tecnica, 6.5, punto sub C – Documentazione Economica - e 9. – Procedura di aggiudicazione - ciò perché la conoscenza degli elementi economici prima ancora di quelli tecnici costituisce una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere alle gare pubbliche, giacché la conoscenza preventiva delle condizioni suscettive di automatica ponderazione consentirebbe di modulare il giudizio sull’offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti, e tale possibilità, ancorché remota ed eventuale, per il solo fatto di esistere, inficerebbe la regolarità della procedura” (in tal senso si veda il parere dell’ANAC n. 8 del 29/07/2014 nel quale sono richiamate alcune sentenze: Cons. Stato Sez. V, 7 gennaio 2013, n. 10; 25 maggio 2009, n. 3217; 8 settembre 2010, n. 6509; 21 marzo 2011, n. 1734);

Dato atto che la presente determina non comporta spesa;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di rispettare i termini previsti dagli artt. 29, comma 1, e 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.;

Dato atto che il Direttore ad interim della Struttura SOC Appalti e supporto amministrativo nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Carlini Esterina, in servizio c/o la Struttura SOC Appalti e supporto amministrativo;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) l'esclusione del concorrente R.T.I. costituito da IDEA S.R.L. CON SOCIO UNICO (mandatario), da VARVARITO LAVORI S.R.L. (mandante) e da EUREKA S.R.L. (mandante), nell'ambito della procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., per l'affidamento dei "lavori di demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce "di Prato, identificati con il codice CUP E38C15000090007 e il codice CIG 7338269326, nella seduta pubblica espletata il giorno 01.06.2018 dalla Commissione giudicatrice, come da comunicazione trasmessa dal Presidente della Commissione giudicatrice nella stessa data, depositata agli atti d'Ufficio;
- 2) di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m. alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, - Bandi di gara e contratti, nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
- 3) di dare avviso al concorrente dell'esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del presente atto, tramite comunicazione a mezzo START e posta elettronica certificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, e dell'art. 76, comma 5, lett. b), del D.lgs n. 50/2016 e s.m.;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., al fine di rispettare i termini previsti dagli artt. 29, comma 1, e 76, comma 5, del D.lgs 50/2016 e s.m.;
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del D.lgs n. 104/2010, come modificato dall'art. 204, del D.lgs n. 50/2016, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 30 gg. decorrenti dalla sua pubblicazione sul sito web del committente;
- 6) di dare atto che la presente determina non comporta spesa;
- 7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni.

IL DIRETTORE ad interim
S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo
Dr. Massimo Braganti